

Osservazione n° 342

prot. n° 29883 del 30.06.2006

Richiedente: Di Menna Tonino / Baldini Luigi (e altri)

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Come sottolineato nel parere reso dalla Commissione Urbanistica, l'area indicata dagli osservanti, circostante la Badia di Settimo è oggetto di numerose previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico poste a protezione dell'integrità del complesso monumentale e del suo intorno di riferimento. La porzione di terreno di cui trattasi ricade infatti:

- per intero nelle *“aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale”*, individuate dal vigente Piano Strutturale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale quali invarianti strutturali del territorio. In tali aree è vietata *“ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo”*, nonché l'installazione di annessi agricoli reversibili, serre (anche temporanee), manufatti precari; la realizzazione di impianti, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale; l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio (vedi art. 44 delle Norme del Piano Strutturale e art. 74 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico);
- in parte prevalente nelle *“aree ad uso agricolo di rispetto di tessuti storici”*, individuate dal Regolamento Urbanistico adottato. In tali aree *“non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e manufatti di qualsivoglia tipologia”* (vedi art. 136 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico);
- in parte residua nelle aree denominate *“verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nelle aree urbane”* individuate dal Regolamento Urbanistico adottato. In tali aree non è in genere consentita *“la realizzazione di nuovi edifici e manufatti di qualsivoglia tipologia”*, salvo specifiche eccezioni che non riguardano le aree di cui trattasi (vedi art. 131 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico).

Si ricorda inoltre che l'area è soggetta alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Sussistendo di fatto le condizioni auspiccate dagli osservanti, l'osservazione può sostanzialmente ritenersi **MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO**, nel senso sopra specificato.